

DECRETO N. 72 DEL 09.10.2019

Oggetto: Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione Lavoro – R.G. 313/19.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell'1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal *Piano* sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell'Ente e il Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, con il quale l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante n.r.g. 313/2019 depositato presso il Tribunale di Tivoli – Sezione lavoro – con il quale il dott. ha chiesto di: “a.- accertare e dichiarare che l'ente convenuto, almeno per il periodo successivo all'inserimento del ricorrente nella graduatoria del 2010 menzionata in narrativa, è rimasto inadempiente all'obbligo di consentirne la progressione in carriera mediante scorrimento o indizione periodica di procedure selettive interne, ai sensi del disposto dell'art. 15 del c.c.n.l. del 2006 già menzionato, ribadito nell'ambito della successiva contrattazione collettiva di settore secondo i testi depositati in allegato; b.- conseguentemente e per l'effetto: in via principale, condannare l'ente convenuto, in persona del rappresentante legale, ad attribuire al ricorrente il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria anzidetta, con attribuzione altresì del correlativo trattamento economico e normativo, per il prosieguo del servizio e, inoltre, con efficacia *ex tunc*, dal 31 dicembre 2014 o quantomeno dal 31 dicembre 2016 ovvero comunque dalla diversa data anteriore o successiva che si ritenga congrua; c.- condannare altresì l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente;

VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 10367 del 04.03.2019 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato all'Ente che la controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 417 bis c.p.c., e che non sembrano sussistere particolari ragioni che giustifichino il patrocinio della difesa erariale;

VISTO l'art. 417 bis del codice di procedura civile;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VISTO il decreto commissariale n. 24 del 18.07.2019 con il quale si è provveduto a modificare da ultimo il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

DECRETA

- a) di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro – recante R.G. n. 313/2019 e la cui prima udienza è fissata al 22 ottobre 2019;
- b) di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite dei propri dipendenti Avv.ti Silvia Incoronato, Velia Olini e Valeria Alfano, assegnate all'Ufficio reclutamento e relazioni sindacali, conferendo alle medesime il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi